

CCVII.

TORNATA DEL 28 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Omaggi — Sunto di petizione — Congedo — Proposta del Senatore De Castillia appoggiata dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Approvazione della proposta — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'offrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio — Considerazioni e proposte del Senatore Giacomo Durando — Spiegazioni e risposte del Ministro della Guerra e del Senatore Menabrea (Relatore) — Chiusura della discussione generale e approvazione dei 20 articoli di cui si compone la legge — Istanza del Relatore e del Senatore De Sonnaz — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Squittinio su questo progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica, della Guerra, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono il Ministro dell'Interno, dei Lavori Pubblici, ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Presidente. Hanno fatto i seguenti omaggi al Senato:

Il signor notaio Pietro Antonio Boggio del suo quarto *Opuscolo Ananziario politico.*

Il signor G. Forni d'alcuni esemplari d'una sua *Disertazione sulla pena di morte.*

Si dà lettura del sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3758. Parecchi cittadini napoletani in numero di 851, domandano che nel progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose venga eccettuata la casa dei Filippini di Napoli. »

(Il Presidente legge una lettera del Senatore Vesme colla quale domanda un congedo che gli è dal Senato accordato).

Presidente. Debbo dare comunicazione al Senato di una proposta depositata sul banco della presidenza dall'onorevole Senatore De Castillia. Essa è la seguente:

« Una sventura gravissima, e quel che è ancor peggio, prodotta da un orribile delitto, ha colpito nel suo deguo Capo una grande nazione, gli Stati Uniti d'America, alla quale ci lega, oltre gli amichevoli vincoli politici, la gratitudine per la pronta e benevola simpatia che ha sempre mostrato al nostro risorgimento.

« Sono di quegli annunzi, a cui l'umanità risponde con un fremito d'indignazione, e l'amicizia con una dimostrazione di condoglianza. Io sono quindi persuaso di esser l'interprete di questi sentimenti nell'animo di tutti gli onorevoli miei colleghi, proponendo che il Senato voti di voler conservare ne' suoi atti una espressione di cordoglio per la morte del presidente Lincoln, e di abborrimento per l'atto nefando, che ha troncato quella virtuosa e utile esistenza.

« Ospite due volte di quella generosa nazione, il Senato perdonerà se mi son voluto appropriare io la parte di promotore di questo voto; e accoglierà, spero, la

fiducia, che la conoscenza delle virtù e del carattere di quel popolo m'ispira, che l'assassinio, privando il paese del suo primo cittadino, non vale però a togliergli nulla di quelle energie morali, che gli hanno procurato e gli conservano un posto così distinto negli ordini della civiltà.

» GARTANO DE CASTILLIA. »

Da questa proposta appare evidentemente che il proponente partecipa all'universale speranza che non si dovranno piangere nuove vittime nelle altre nobili persone che furono orribilmente colpite dal braccio assassino.

Io credo d'interpretare il desiderio del Senato chi mandolo a dare un atto di adesione ai sentimenti espressi nella proposta dell'onorevole Senatore De Castilia.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il Ministero si associa con premura e con mestizia alla mozione dell'onorevole Senatore De Castilia.

Il perfido attentato di cui fu vittima l'illustre Presidente Lincoln non può abbastanza maledirsi.

Nel cordoglio del Parlamento e del Governo scorga l'America quali sentimenti l'Italia nutra per essa.

Presidente. Interrogo dunque il Senato se intende di far atto d'adesione ai sentimenti che sono espressi nella proposta dell'onorevole Senatore Castilia.

Chi intende aderire a questa proposta, voglia alzarsi. (Il Senato aderisce.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAZIONE DAL SERVIZIO MILITARE
E PER IL RIASSOLDAMENTO CON PREMIO.

L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio.

Do la parola al Senatore Giacomo Durando per proseguire il suo discorso incominciato nella seduta di ieri.

Senatore Durando Giacomo. Signori Senatori! Il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni come aveva l'onore di dire nella tornata di ieri, si può considerare sotto l'aspetto puramente militare o sotto l'aspetto finanziario. Poco dirò per la parte che concerne il suo carattere tecnico o militare. Io sono convinto, o Signori, che per poco che voi riflettiate sulle condizioni interne del nostro esercito, facilmente verrete nella convinzione del grande vantaggio che deve ridondargli dall'adozione del presente progetto. Coloro i quali ne avessero qualche dubbio, potrebbero molto facilmente tranquillarsi interrogando non dirò i generali o gli altri ufficiali superiori che potrebbero essere sospetti, ma qualunque siasi ufficiale dell'esercito.

Domandate al primo ufficiale subalterno in qual parte dell'esercito nostro la sua costituzione sia meno perfetta, egli indubitatamente vi risponderà: nel quadro dei sotto-ufficiali, e vi soggiungerà che bisogna fare tutti gli sforzi possibili per trattenere sotto le armi questa classe di militari almeno almeno fino all'età di 35 a 40 anni.

Se interrogate l'ultimo dei sottotenenti dei carabinieri, se gli domandate in che parte si possa perfezionare questo corpo così scelto, e così benemerito del paese, esso infallantemente vi dirà, che bisogna mantenere sotto le armi carabinieri al di là della ferma attuale, e che un buon carabiniere non è buono che appunto quando ha terminato la sua ferma attuale. Un carabiniere non solamente ha bisogno di conoscere il mestiere delle armi, ma ha bisogno di molta esperienza, di molta presenza di spirito, per corrispondere alle circostanze difficili a cui egli è chiamato; e pur troppo noi sappiamo per tristissima esperienza come i giovani carabinieri più di una volta o male adempirono al loro dovere, e talora compromisero anche i governi. Fatta adunque questa piccola inchiesta, voi avrete la risposta anche dell'utilità degli sforzi che il Governo deve fare per mantenere sotto le armi i sotto-ufficiali e i carabinieri.

Io dunque su questa parte che concerne il progetto di legge, ho finito il mio discorso, ciò su cui mi rimane a trattenere il Senato, riflette la finanziaria. Sicuramente il Senato qui stupirà un poco che io entri in una materia in cui realmente non sono, né punto, né poco competente.

Tuttavia per quella parte d'esperienza che ho avuta nell'alta amministrazione militare, mi credo in grado di poter fornire per lo meno al Senato alcuni dati statistici, alcuni concetti per cui mezzo egli potrà fare un giudizio certamente molto meglio di me fondato e ragionato.

Se voi avete seguito con attenzione la dotta ed elaborata relazione dell'Ufficio Centrale, voi avete dovuto scorgervi una certa qual titubanza, una certa qual incertezza sul primo periodo dell'organismo finanziario di questa Cassa di affrancazione che vi si presenta.

Diffatti vedete che il pareggio fra i liberati e gli assoldati non si può raggiungere così facilmente; vedete che questi capitali che si debbono accumulare per far fronte a queste pensioni di 300 frauchi ai riassoldati, non si possono accumulare che dentro certi limiti, non possono funzionare sufficientemente se non quando essi si possano investire al saggio dell'interesse del 7 per cento, come stanno al presente le nostre cartelle di credito.

Qualora questa base mancasse in tutto o in parte, che per una fortuna di eventi politici ed economici, il saggio del nostro interesse discendesse solo al 5, voi vedete che questi capitali di tre mila e cinquecento lire circa, i quali devono per interessi composti o per quelle ragioni così dottamente spiegate dal Relatore dell'Ufficio Cen-

trale produrre il reddito necessario a queste pensioni, potrebbero esser meno produttivi, e quindi rallentare il meccanismo finanziario di questa Cassa almeno nel suo periodo iniziale.

In mezzo a questi dubbi, o Signori, che sarei lietissimo del resto che il Relatore dell'Ufficio Centrale volesse dissipare, a me sorse il pensiero di cercare se vi era negli elementi stessi che costituiscono l'armata un mezzo, un elemento per accrescere i redditi e i capitali di questi riassoldati, onde poter far fronte a qualunque eventualità, agli inciampi che sorgessero nel funzionamento economico di questa Cassa.

Rin da quando or fa dieci anni, io aveva l'onore di reggere il Ministero della Guerra in occasione che potei conseguire la ricostituzione dell'Ordine militare di Savoia, fin d'allora, dico, aveva in pensiero di fare una dotazione a quell'Ordine e rivolsi l'attenzione ad un mezzo il quale appunto viene a cappello per rispondere al dubbio che io ho esternato e coll'oggetto di rendere agevole e stabilire su basi solide la Cassa di affrancazione militare proposta in questa legge.

Non potei mandare il mio desiderio ad effetto per diverse ragioni, per difficoltà che esistevano allora, e che ora più non esistono.

Ora credo che le circostanze favoriscano l'applicazione o per lo meno lo studio di questo concetto, che mi farò ora ad esporre.

Innanzi tutto voglio mettermi in regola col signor Presidente; io dovrò probabilmente deviare un poco in questa discussione, non dovrò soltanto intrattenermi a parlare sulla parte puramente tecnica e militare, dovrò fare qualche escursione nel campo finanziario in cui sono, come già dissi, incompetente, ma che però fortatamente bisogna che io tocchi.

Pertanto dirò che aveva in pensiero di proporre al Senato due o tre articoli che farebbero seguito a questa legge. Dico che questo era il mio intendimento, perchè debbo rinunciarvi affatto, e mi contenterò di chiamarvi puramente l'attenzione del Governo; vi rinuncio, perchè nel periodo in cui ci troviamo della sessione legislativa, vi sono altri lavori più importanti a compiere, e probabilmente il Senato non vorrebbe entrare in una discussione assai spinosa, e complessa sopra un argomento nuovo. Vi rinuncio anche perchè, e questa è la ragione principale, trattandosi di ampliare, di rinforzare questa Cassa di affrancazione di cui è esame nel presente progetto di legge, forse forse noi usciremmo un poco dalle attribuzioni e dalle discipline del Senato in materia economica. Ritengo che probabilmente il Senato avrebbe qualche ripugnanza a prendere l'iniziativa in questa materia che riflette una questione essenzialmente finanziaria.

In ogni maniera adunque mi contento di chiamare l'attenzione del Senato su questo argomento.

Gli articoli di cui ho parlato erano così concepiti:

« Art. 1. Al doppio fine di agevolare le operazioni della Cassa di affrancazione militare istituita colla presente legge, e di aggravare il bilancio passivo della guerra

coi sopravvanzi che risulteranno, è prescritta una quota di concorso nei termini seguenti.

» Art. 2. Tutti gli individui iscritti nelle liste d'estrazione nel presente anno, e nei seguenti sono dichiarati requisibili per il servizio dell'armata di terra e di mare, e posti a disposizione del Governo.

» Art. 3. Coloro però, che fra i detti iscritti fossero dichiarati esenti, riformati od a qualsivoglia titolo dispensati dalla immediata chiamata sotto le armi in servizio permanente non saranno considerati liberi da ogni requisizione se non mediante una quota di concorso pagata una sol volta tanto alla Cassa d'affrancazione militare, la quale non sarà minore di lire 20 nè maggiore di lire 2000.

» Art. 4. Il Governo determinerà per Decreto reale la scala graduale della quota di concorso nei limiti suaccennati, i modi di renderla effettiva, e farà i provvedimenti necessari alla completa sua attuazione. »

Ora, o Signori, che vi ho annunziato il concetto generale della mia proposta, debbo dare alcuni schiarimenti produrre dati statistici, e lo farò il più brevemente possibile, ma mi è pure giuocoforza essere alquanto prolisso.

Convieni anzitutto che stabilisca alcuni principii generali, perchè le conseguenze che debbo dedurne siano più facilmente intese.

Ogni cittadino contrae colla società due generi di doveri.

L'uno di contribuire colle sue forze pecuniarie ai bisogni dello Stato, l'altro di contribuirvi colla sua opera personale.

Questi due obblighi sono consecrati, a parte il diritto generale sociale, dallo Statuto, ma in modo differente: e qui sta tutto il segreto delle cose, che sto per dire.

Lo Statuto quando parla di tributi e di tasse, emette un sistema di finanze, e dice: ogni cittadino contribuisce nella proporzione dei suoi averi; e con queste parole fissa un circolo da cui non si può uscire; questo per i doveri, direi, pecuniari.

Quando si tratta di opere personali, del concorso personale dei cittadini alla difesa dello Stato, allora non esprime più nessun sistema, non traccia più verun limite, dice semplicemente, parlando dell'armata: la leva è regolata dalla legge, non dice altro; quando parla della guardia nazionale, allora chiamata comunale, dice: vi sarà nel regno una guardia comunale; ma non dice nè in numero di tanto, nè colle condizioni tali. Enunzia un dovere puro e semplice. Lasciamo da parte la questione degli oneri pecuniari che pesano sovra ogni cittadino. Veniamo all'opera personale, al tributo personale che è diviso in due classi. E qui lo Statuto non dice niente, ma impone un dovere generale un'obbligazione generale, quindi la legge è libera di fare qualunque cosa a questo riguardo.

Ora vediamo cosa fa la legge praticamente per regolare quest'onere personale, questo concorso d'opera alla protezione sociale.

La legge divide i cittadini in due classi.

Cogli uni forma l'armata permanente, la quale è incaricata della difesa esterna; cogli altri ne fa una armata incaricata dell'ordine interno, cioè la guardia nazionale.

Comincerò a parlare dell'armata permanente. L'armata permanente, lo Stato la prenderà su quelli che hanno compiuto o sono entrati nel ventunesimo anno; prendiamo ad esaminare ora le statistiche come trattano quest'ordinamento.

Vi prevengo che desumo queste notizie dalla relazione ufficiale del Ministero della Guerra del 1863 pag. 395, che è stata distribuita a tutti i Senatori.

Noi abbiamo sulla leva del 1862, iscritti sulle liste d'estrazione 223,734 uomini, teniamo ben a mente questa cifra.

Probabilmente questa cifra è forse di qualche cosa al di sotto del vero; io credo che col tempo questa cifra degli uomini che entrano nel ventunesimo anno potrà salire a qualche cosa di più, perchè non sono ancora esatti i registri in qualche parte, ma per ora teniamoci a questa cifra; esaminiamo la composizione.

Noi cominciamo a trovare che vi sono notati come cancellati 5055 individui. Bisogna che spieghi, per quelli che non sono al fatto delle cose amministrative in punto di leva, cosa siano le liste d'estrazione. Si chiamano iscritti sulle liste d'estrazione tutti quelli che presi in massa, comunque siano, entrino nell'età di anni 21; si chiamano cancellati nel linguaggio amministrativo coloro che appartengono a quella classe e che sono rimandati alla leva marittima o doppiamente, o erroneamente iscritti, e costoro bisogna toglierli dai 223,734 iscritti suaccennati. Vi sono poi i rivedibili; ve ne sono 12952, questi rivedibili veramente si riproducono quasi tutti gli anni; voglio credere che ve ne saranno meno fra qualche anno, ma generalmente è una cifra quasi media.

Del resto, vedendo che il signor Ministro della Guerra sta prendendo delle note, non ben contento, se sbaglia, che egli lo rettifici; perchè, o Signori, non pretendo di stabilire dei sistemi e calcoli definitivi, intendo solo d'indicare all'ingrosso le cose come stanno; quindi accetterò quelle rettificazioni, deduzioni e tutto quello che si vuole.

Dunque si chiamano rivedibili (perchè bisogna spiegarlo per quelli che non hanno cognizioni speciali a questo riguardo) quelli che a 21 anno non hanno ancora quella statura necessaria prescritta dai regolamenti ma che possono dare speranza di arrivarvi l'anno venturo; oppure quelli che sono soggetti a certe malattie transitorie dalle quali probabilmente l'anno seguente saranno guariti, e così altri di questo genere, si rimandano all'anno venturo, per vedere se sono cresciuti di statura, se sono guariti da quella certa malattia, e al-

lora si mettono a capo lista ed entrano come valori reali; intanto per l'oggetto di cui sto intrattenendovi, li considero come non valori.

Dunque vedete che abbiamo già una forte diminuzione di circa 12,000 per questa categoria.

Abbiamo poi dei dichiarati renitenti, notate che queste statistiche si riferiscono al primo o secondo anno che si introdusse la leva in Sicilia. Dunque il numero dei renitenti è esorbitante, ve ne sono 25,549; capisco che questo stato di cose deve cessare, ed io ho la certezza che quest'anno il numero sarà minore, e se fra uno o due non saranno scomparsi interamente, saranno sicuramente ridotti ad un numero normale e di poca cosa. Vedete dunque che questi 25,549 uomini si possono chiamare non valori. Tuttavia bisogna anche tenerne un certo conto.

Dunque, siccome io qui non faccio l'uomo amministratore, non intendo dare cifre esattissime, ma solamente approssimative, piglierò fra cancellati, rivedibili e renitenti possibili quei 23,734 uomini che sono al di là dei 200,000 uomini; riduco dunque la cifra degli uomini reali sottoposti all'esame della leva a 200,000 uomini; volete che faccio un taglio di 23,000 uomini, ed è sul rimanente che farò il mio ragionamento.

Noi abbiamo dunque 200,000 uomini su cui l'amministrazione della guerra ha presa, di cui essa può valersi. Vediamo cosa fa l'amministrazione della guerra. Essa comincia a dire: mi prenderò questi 200,000 uomini; 200,000 uomini cogli 11 anni di servizio prescritti dalle nostre leggi produrrebbero un milione e mezzo; ma io non ho i denari per questo, è impossibile; ho bisogno di un'armata di 400,000 uomini circa, faccio i miei conti delle deduzioni, delle riduzioni, dei consumi annui nelle classi rispettive, e dico, perchè io possa avere 400,000 uomini contando anche i volontari, mi basta prendere 50,000 uomini, anzi la leva che ci ha proposto l'onorevole nostro Ministro della Guerra non è che di 46,000 uomini; lo ritengo però che fra qualche anno forse bisognerà elevar questa cifra, ed io per miei calcoli, la stabilirò in 50,000 uomini per esser più facilmente compreso, poichè qui si tratta di una combinazione un po' ideale e che nell'applicazione deve subire grandi mutazioni; supponiamo dunque che siano 50,000; dunque su questi 200,000 enti effettivi l'amministrazione della guerra me ne prende 50,000, me li chiama sotto le armi positivamente, sono arruolati, partano per i loro reggimenti, ed io non ne parlo più.

Rimangono 150,000 uomini fuori dell'armata permanente alle loro case.

Qui bisogna che vi faccia una piccola avvertenza; ancora per qualche anno il Ministro della Guerra ha bisogno di chiamare sotto le armi la seconda categoria, e... sapete cosa è la seconda categoria?

Sono uomini, i quali sono riconosciuti utili al servizio delle armi, che possono esservi chiamati quando il Governo lo crede, e che pure lascia in certo modo in disponibilità per 5 anni, che è la regola generale:

tuttavia adesso siccome la rotazione delle 11 classi dell'esercito non è ancora compiuta, ed il Governo è ancor obbligato a chiamarle sotto le armi (quantunque io ritenga che fra un anno o due o tre al più possano queste categorie essere lasciate a casa loro) il numero normale di coloro che non sono chiamati sotto le armi fra qualche tempo sarà di circa 150,000 uomini indubitabilmente, e questi 150,000 uomini si dividono nel modo seguente:

Noi abbiamo di *riformati* (mi riferisco sempre alla statistica del 1862, non avendone altra) 50,220 uomini; ne abbiamo di *esentati* 53,990; poi abbiamo il contingente di seconda categoria di 35,529, il quale è composto di uomini che ora per caso eccezionale sono chiamati sotto le bandiere, ma che realmente debbono rimanere a casa.

Noi abbiamo dunque, ripeto, riformati 50,220 uomini per effetto della legge; vediamo dunque un po' come questa legge funzioni a questo riguardo.

Io farò dei casi pratici per essere più facilmente inteso.

Io sono caduto nel mio ventunesimo anno, e sono figlio di un milionario (è un'ipotesi pur troppo); mi presento alla leva... il mio fisico è ben condizionato, e... e posso essere discreto soldato, e tanto è vero che due o tre anni dopo ho girondolato mezzo mondo, e durante un anno ho pure portato il fucile e il sacco sulle spalle nel Belgio... insomma era un uomo idoneo al servizio militare attivo; tuttavia che volete? I chirurghi mi hanno squadriato tanto, che hanno finito per scoprire in me un principio di vena varicosa, e questo basta: noi non vogliamo uomini che abbiano un principio di vene varicose, e... e via: riformatelo.

Dopo di me nelle liste d'estrazione si trova un povero diavolo, figlio forse di un contadino a cui mancava un qualche mese soltanto per compiere i 50 o 60 anni necessari perchè il figlio restasse esente: ebbene, che volete? È un bell'uomo, non ha vene varicose, non ha dita irrigidite, ha il collo ben fatto, le spalle ben larchiate, è insomma un corpo perfetto, e bisogna che parta.

È questo è giusto, è giustissimo; la legge dice che io colla mia vena varicosa forse dopo 5 leghe di marcia posso entrare all'ospedale ed a vece di prestar servizio, finisco per costare al Governo 90 centesimi al giorno, per cui a vece mia chiama quell'altro, il quale ha la disgrazia di poter camminare 4 leghe al giorno senza disagio.

La cosa è dura assai; ma la legge della necessità lo vuole; la legge è per sé ragionata, urta un po' se volete col senso morale, ma pure la necessità vuole così, e la necessità c'induce a sostenere delle cose veramente strane. Nello stato della società italiana, e nelle condizioni Europee attuali, bisogna avere un'armata permanente, e per avere un'armata permanente bisogna avere un Codice speciale, in cui se vi fate ad esaminarlo freddamente in faccia alla ragione naturale tro-

verete delle cose singolarissime, e mi valgo di un termine parlamentare; dunque ha fatto bene la legge, bisogna sopportare anche questo inconveniente.

Il figlio d'un milionario non può servire, dunque stia a casa; perchè ha qualche piccolo difetto, stia a casa; il figlio di un povero contadino è ben costituito nella persona, dunque vada all'armata.

Ma francamente, o Signori, non vedete in questa combinazione qualche cosa che ripugna alla vostra coscienza, qualche cosa che vi affatica la mente, che confonde il vostro buon senso?

Io potrei moltiplicare questi casi, ma vi annoierei; lasciamo questo caso dei riformati e veniamo alla categoria degli esentati come si chiamano nel linguaggio amministrativo della guerra.

Colui il quale per ragioni di famiglia è libero dal servizio militare, o per forti ragioni sociali, come per esempio i chierici, è dispensato, è qualificato sotto il titolo di *esentato*, e vediamo anche i casi singolari che accadono; il caso mio, per esempio, così mi comprenderete meglio.

Nella mia famiglia eravamo quattro fratelli; il primo poté mediante 1500 lire, trovare un surrogante; il secondo si fece frate e fu esente: la legge è chiara, lampante, il terzo, Signori, non era molto forte nel latino, era un poco come il conte di Cavour, il quale era però un grand'uomo senza sapere nè troppo, nè molto il latino.

Egli dunque scelse la carriera delle armi, entrò nelle Guardie del Corpo, che trent'anni or sono attiravano gli sguardi dei torinesi per tanti titoli, e che diedero anche all'armata distintissimi ufficiali.

Quarto genito era io; non vi era nessun motivo di riforma; io era in condizioni da poter fare il soldato; ma io aveva un fratello nelle Guardie del Corpo; bastò; così fui liberato.

Eppure, o Signori, la mia partenza non avrebbe perturbato la famiglia, tanto è che sono stato assente circa 14 anni; eppure cosa volete? Avevo un fratello nelle Guardie del Corpo e bastò questo per esimermi dalla leva.

Anche in questo non vedete, o Signori, che vi è qualche cosa che non cammina troppo bene; ma direte: la legge è là; e lo so anch'io, ha fatto bene la legge, non ho nulla che dire, ma è legge di necessità, ma la legge di necessità è una legge sovente ingiusta, permettetemi la parola, è legge che contraddice alle nozioni comuni dell'equità.

Proseguo l'analisi degli iscritti della Leva.

Vi è finalmente anche una classe a cui si è dato il nome più speciale di *dispensati*; sapete chi sono i *dispensati*? vel dirò io chi sono i *dispensati*. Essi sono coloro che non si possono chiamare sotto le bandiere perchè aspiranti al Sacerdozio.

Veramente qua anticipo forse una discussione sopra un'altra legge, quindi non mi trattengo gran che; dico

solo due parole per quella parte che riflette l'argomento che sto trattando.

Ho detto che di *esentati* ve ne sono 53.990!

Su 150 mila iscritti e non chiamati sotto le armi, fra cui si trova la qualificazione di *dispensati*, volete sapere or voi quanti sono i dispensati? bisogna ricorrere alle statistiche ufficiali; secondo la statistica dal 1862 adunque sono 927, cioè:

Per il clero secolare	721
Pel clero regolare	205
Culti tollerati	1
<hr/>	
Totale	927

Vedete che non c'è male; il numero non è piccolo ma che importa in fin dei conti? questi dispensati non contano nel contingente; quindi essi non son cagione che altri debba esser arruolato in lor vece; questa disposizione è pertanto innocua: ed è richiesta da importanti interessi sociali.

È un vuoto, una lacuna nell'armata e nulla più.

Ciò è vero, ma quanto a non far danno a un terzo, è un errore; esaminiamo anzitutto l'importanza della lacuna che lasciano questi dispensati; moltiplicate i 927 dispensati annualmente e nel corso di undici anni che dura la ferma provinciale ne risulterà un vuoto per oltre 10,000.

Ma credete voi che di questa lacuna non debba tener conto il Ministero ne' suoi calcoli per stabilire il contingente annuo?

Certamente che lo tiene, e gli è forza colmarlo a spesa di altri iscritti.

Ecco come stabilisce i suoi conti l'amministrazione della guerra.

Essa si prefigge un *maximum* di forza attiva che deve raggiungere.

Si computa quanti uomini si possono mettere in battaglia in un dato giorno, si conta quanti sono gli uomini da lasciare alle guarnigioni, quanti all'ospedale, ecc. ecc., poi si dice; noi abbiamo la probabilità di fare una guerra in certe condizioni; bisogna che mettiamo in linea di battaglia 150 mila uomini in un dato giorno; contatili uno ad uno si calcola che ci sono tanti uomini al deposito, tanti all'ospedale, e tutte le perdite e non valori che si hanno sempre in un'armata che si concentra. Quindi si terrà conto anche del vuoto che lasciano i 10,000 uomini dispensati come chierici.

Il Ministro della Guerra fa tutti questi conti, e dice: per aver 150 mila uomini in un giorno d'azione, in una battaglia che decide forse il destino del paese, bisognerà che tutti gli anni io prenda 50 mila uomini; in undici anni essi mi producono un'armata di 400 mila uomini, sui quali, deduzione fatta di ogni genere di perdite annuali, posso portare in Lombardia, per esempio, o in qualunque altro paese, 150 mila uomini. Ma bisogna che il Ministro abbia assolutamente questo numero, che li abbia realmente, che non vi siano lacune,

ed allora nelle deduzioni è forzato, ripeto, a contare questa lacuna di 10 o 11 mila uomini, che sarebbero, come si dice, dispensati, e dice: su questi 50 mila uomini in 11 anni il prodotto mi dà tanto, e si regola per domandare 200 o 300 uomini annualmente oltre il numero fisso, perchè sa che ha una lacuna considerevole da colmare al capo di 11 anni.

Ecco quale è il meccanismo, Signori, di questi dispensati; ma francamente, anche qui vedo che la legge lascia molto a desiderare per questo riguardo.

È certo che per ogni *dispensato* è partito un altro, vogliate o non vogliate, è così; e probabilmente fu arruolato un qualche povero diavolo che era meglio che rimanesse in famiglia.

Quindi io dico: analizzate bene tutte queste ragioni di esenzioni dal servizio, o per infermità o per motivi di famiglia, o per altre cause ecc., e voi troverete indubitabilmente che la legge della leva ha bisogno di trovare qualche compenso equitativo in altri provvedimenti a farsi.

Voi vedete, o Signori, che la legge della leva è sotto il rapporto della buona costituzione dell'armata giustissima, perchè figlia della necessità, ma poi esaminata filosoficamente, presenta delle strane anomalie.

Ma che rimedio c'è? il solo rimedio sarebbe di chiamare tutti quei 200 mila uomini nell'armata.

Ma non abbiamo i fondi! Ma però il Governo può realmente chiamarli, perchè, notate bene, questa osservazione è essenzialissima per la parte, dirò, legale.

L'armata è composta di due elementi, l'elemento combattente e l'elemento ausiliare; combattenti quelli che realmente combattono, ed ausiliari quelli che non combattono direttamente, ma aiutano i combattenti, sono alcuni corpi che possono combattere, ma che realmente non fanno, come le sussistenze, l'amministrazione, gli operai d'artiglieria, gli infermieri, il corpo del Treno, gli operai del Genio, e simili. Quindi realmente il Governo avrebbe diritto di dire: voi non potete servire come combattenti, ma io mi servirò di voi per gli ospedali, per l'amministrazione, che qui non fa d'uopo che l'individuo abbia quella tale statura ed altri requisiti, ecc. Il Governo, dico, ha diritto di ciò fare, e perciò in certe circostanze potrebbe farlo. Non lo fa. Ma non è vero che potrebbe chiamare tutti i 150 mila uomini al corpo? E quando li obbligasse solamente a servire 2 o 3 mesi, vedete che perturbazione si arrecherebbe alle famiglie! Ebbene il Governo può dire agli iscritti: Sentite! Io ho diritto di chiedervi sotto le armi, evidentemente, non lo potete negare. Ebbene vi lascio a casa, ma riscattate questo favore con una piccola somma: Oppure: voi mi dovette quest'opera personale, ma non a voi nè a me conviene che la prestiate, transigiamo, vi lascio a casa, datemi un tanto una sol volta; una tassa di 20, 30, 50 lire, e per il ricco, il milionario 2000 lire, per esempio. Con questa tassa io non vi ricerco più, vi lascio a casa, siamo sdebitati a vicenda.

Sapete quanto potrebbe produrre una tassa di questo genere?

Io negli articoli che aveva intenzione di proporre, ho stabilito un massimo ed un minimo, 20 lire e 2000 lire. Naturalmente non si può mettere una capitazione, lo sapete meglio di me, ma sarebbe facilissimo mettere una capitazione, dirò anzi che l'ho veduta in pratica, poichè io non invento nulla; specialmente in materia finanziaria tutto è stato detto. Permettetemi che vi ricordi dove l'ho veduta, saranno circa 30 anni fa, in Spagna.

Al principio della guerra civile nel 1835, l'esercito in Spagna, come succede sempre nelle guerre civili, si disorganizzava e le casse erano vuote. Reggeva allora il Ministero di finanza un uomo della più alta distinzione, il conte Torreno; grande scrittore, magnifico oratore, distinto economista, uomo veramente superiore, ma non uomo d'affari; e infatti, malgrado i suoi lumi, l'esercito si indeboliva e le casse erano quasi vuote. Le circostanze erano critiche. Si chiama al Ministero un uomo di un altro genere: il signor Alvarez Mendizabal, di cui taluno di voi ricorderà forse il nome. Se ci fosse qui il nostro onorevole collega Marliani, sicuramente vi direbbe che lo ha conosciuto personalmente, come ebbi io l'onore di conoscerlo. Era un uomo d'affari, molto intraprendente; di economia e di scienza finanziaria, salvo il mio rispetto alla sua memoria, credo non fosse profondamente edotto. Era un mediocre oratore, non distinto scrittore, ma possedeva una iniziativa straordinaria, un grande coraggio civile, e non si spaventava di nessuna difficoltà; era un uomo, dirò la parola, di tempra veramente rivoluzionaria.

Rose grandi servigi alla Spagna, ma essa li dimenticò; non ha nessuna statua nè in marmo, nè in bronzo, perchè vi è l'ira d'un partito che pesa inesorabilmente sulla sua tomba, e ne persegue infaticabilmente la memoria. Si trovava adunque nel 1835 senza uomini, e senza denaro; ma inventò un mezzo per trarsi d'imbarazzo; prescriveva una leva di 100,000 uomini; una simile leva per la popolazione di Spagna agitata dalla guerra civile era di difficile esecuzione, con molta difficoltà si potevano trarre 100,000 uomini.

Dunque, diceva il Ministro darete 100 mila uomini, quelli che hanno una certa quale statura fino a 30,000 uomini saranno destinati all'armata, tutti gli altri dovranno pagare 4000 reali per capo, vuol dire mille franchi; vedete che enormità! Era una vera tassa di capitazione. Io non vi propongo una tassa di capitazione al certo, perchè incostituzionale, propongo una scala graduale da 20 franchi a 2000.

Il modo di praticarlo già ve lo indico adesso, e ne parlerò ancora un poco di più nel seguito del mio discorso. Uno dei motivi per cui quando pensai già di adottare questo metodo e che dovetti arrestarmi, è quello per cui tutti gli Stati d'Europa si trovano nello stesso caso, cioè perchè manca a tutti gli Stati il catasto complessivo del valore individuale finanziario d'ogni singolo

ciudadino. Volete voi graduare una tassa? bisogna avere una base, la tassa fondiaria, ma non basta; la personale mobiliare neanche, quella sulle patenti neppure; non vi bastano; ma ora che abbiamo un doppio catasto, il catasto fondiario e la ricchezza mobile, vedete che con questa scala facilissimamente si scioglie il problema, e si evita la capitazione e tassa uniforme.

Di questo forse vi parlerò in seguito. Ora vediamo i risultati finanziari.

Supponiamo che questa scala possa produrre, dirò all'ingrosso, ma faremo poi la riduzione che vorrete, della metà, dei due terzi, anche dei tre quarti; supponiamo che la media proporzionale sia 100 franchi, riconosco che è esagerata, ma la adotto per semplicità di calcolo; su 150 mila uomini adunque si otterrà un prodotto di 15 milioni! Stupenda parola. Ora non mi faccio illusioni. Bisogna ridurla assai; ma ciò non è tutto.

Io vi ho parlato di due categorie di concorso personale per l'armata, l'una di quelli che sono iscritti di leva, chiamati negli eserciti permanenti per la difesa dello Stato, e questa è di duecento mila uomini, e l'altra di quelli che sono chiamati a prestare l'opera personale nella difesa interna, cioè la guardia nazionale.

In fine dei conti, se voi dite a questi 150,000 esentati: voi dovete servire personalmente, io vi libero da questo servizio personale permanente, datemi 20, 30, 40, 100 franchi, Sta bene diranno essi, ma siamo logici, la giustizia sia per tutti; voi volete far pagar me, che sono chiamato per la difesa estera, ma allora imponete anche coloro che sono obbligati a prestare l'opera loro personale per la difesa dell'ordine interno, o in altri termini, questa tassa di esenzione, questa tassa di affrancazione generale che volete imporre su questi 150 mila uomini iscritti nella leva annuale, e non chiamati, dovete estenderla anche a coloro a cui incombe l'obbligo di proteggere l'ordine interno, e che ne sono esenti a vari titoli.

La logica vuole che quando avete fissato un principio generale, ne subiate tutte le conseguenze.

Vediamo un poco cosa produrrebbe l'applicazione generale di questo principio?

Ricorro sempre alle mie statistiche. Voi sapete che la guardia nazionale ha una quantità d'esenzioni; la legge colpisce tutti quelli che hanno raggiunta l'età di 21 anni fino ai 54, ma sono esenti quelli che non pagano censo, gli impiegati, tutti i membri del Parlamento ed altri molti, e molti ancora. Sapete quanti sono gli individui che dovrebbero essere soggetti al servizio della guardia nazionale?

Prendo il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861, pagina 18, cifre romane, totale degli individui soggetti al servizio della guardia nazionale 7,102,560.

Noi abbiamo due milioni circa di guardia nazionali, veramente chiamate, o sotto le armi. Dunque abbiamo

più di cinque milioni di esenti. Inoltre, dai 54 anni in su vi è una popolazione di un milione circa, la quale è pure esente da questo servizio. In totale adunque la cifra degli esenti non si allontana da sei milioni.

Noi, onorevoli colleghi, siamo tutti esenti, come Senatori del Regno, ma diciamolo francamente, se il Governo ci dicesse: una dozzina di guardie all'anno potreste farle, vi prenderete forse qualche raffreddore, ma non è un gran che, voi siete tutti alti a fare questo servizio, e perfino anche il rispettabile ecclesiastico, che siede vicino a me. È vero che egli mi citerà il concilio di Trento che gli vieta l'uso delle armi. Ebbene! gli dirò: non vi darò nè un sacco nè un fucile: monterete la guardia all'ospedale: vi metteremo fra le mani una alabarda (si ride.) Così potrete anche far qualche servizio voi pure, non violando i canoni.

È un fatto indubitabile che tutti possiamo montare otto o dodici guardie all'anno.

Il Governo dice: invece di questo servizio personale che vi incomoda, pagatemi un tanto; mettiamo due franchi a venti, piccola cosa: vuol dire che i ricchi pagheranno di più; il milionario 20 lire: il bracciante due franchi; pel contadino 12 giorni d'opera valgono venti franchi; non se ne domandano che due: è un contratto *do ut des*; in cui tutte le due parti guadagnano. Voi mi dovete tante guardie o pattuglie: lasciate a me l'incomodo: statevene a casa, mi pagate un tanto! Voi ricco pagatemi 20 franchi; voi bracciante due o tre. Ebbene, Signori, vedete un po! sono 6 o 7 milioni questi uomini. Facciamo una media fra i due ed i venti franchi; mettiamo 5 lire; sarà forse un po troppo, ma avremo tante sottrazioni a farvi! state tranquilli transigerò sulla metà almeno; moltiplicando 6 milioni per 5 franchi, abbiamo 30 milioni.

Ma posto che sono in cammino, permettetemi che vada svolgendo il principio, anche col pericolo di andare diritto diritto al paradosso.

La logica spinta un po' troppo dicono che va all'assurdo. Sarà dunque una conversazione accademica. Vedremo più tardi.

Costoro della guardia nazionale che prestano l'opera loro personale per l'ordine interno, ed i 150 mila uomini di cui vi discorsi in principio, e che rappresentano l'opera dovuta allo Stato per la difesa all'esterno possono dirmi: sta bene! pagheremo questa piccola tassa annuale, o per una volta tanto se iscritti, o annualmente se per riscatto del servizio di Guardia nazionale. Ma giustizia per tutti. Noi non siamo i soli a godere della protezione sociale delle forze armate; vi è anche una parte della società che gode di questa protezione, e dovrebbe concorrere con noi, e sono le donne! (Si ride)

Qui capisco che si avvicina il paradosso. Mi direte: la vostra teoria non si può applicare alle donne, perchè se mi domandate una tassa in compenso di un'opera è perchè quest'opera ve la posso prestare.

Voi altri Senatori potete montare le 12 guardie, ma una donna non può ciò fare. Voi siete nell'assurdo. La cosa è seria, tanto più che qui sotto vedo il Senatore Siotto-Pintor che mi guarda vivamente, e ieri fece un così grande elogio del bel sesso, si fece paladino delle donne in modo singolare, e pare dirmi: E che! voi non accordate nessun diritto alla donna e la volete sottomettere agli obblighi dell'uomo. Ma come va questa faccenda?

Bene! io dico. Incominciamo a compiere i doveri, dei diritti parleremo poi.

Senatore Siotto-Pintor. Ah! (Si ride.)

Senatore Durando Giacomo. Ritorno al mio argomento. Non si può applicare questa teoria perchè la donna non è capace di adempiere personalmente al servizio militare, dunque non può essere imposta per quest'opera personale a titolo di riscatto.

Questa è l'obbiezione più forte. Ma ragioniamo un poco a fondo.

Vedrete che v'è qualche mezzo di rispondervi; sicuramente io non vi richiederò ai tempi delle Amazzoni, ne vi parlerò di donne che servono nelle armate di certi regni dell'Africa per esempio del Regno di Gomey o di Siam, del Madagascar che ha battaglioni di donne. Certo riconosco i grandi inconvenienti che ne nascerebbero, ma pure è indubitato che le donne realmente godono della protezione sociale, e che per compenso si potrà trarre partito dell'opera personale delle donne, la quale se non è ugualmente profittevole come quella dell'uomo in battaglia, non di meno potrete utilizzarla altrimenti; potrete farne delle cantiniere; non sapete le cantiniere di quale utilità sono nell'armata? Potete metterle a confezionare filacce per gli spedali militari, ed altri oggetti non meno utili all'armata. Dunque voi potete imporre alle donne un riscatto di quella protezione sociale di cui godono. Per esempio domandate al signor Ministro della Guerra, chi lavora nelle camicie, a confezionare i cappotti, le mutande: sono tutte donne, dunque lo Stato non avrebbe egli diritto di rendere disponibile a pro dello Stato l'opera loro personale? lo lo credo.

Lo Stato può usar l'opera loro nel servizio ausiliare dell'esercito, può loro distribuire dei lavori. Ebbene nol farà, e per compenso di non fastidiarle, chiederà loro un piccolo compenso in corrispettivo d'un'opera che vi debbono, di un lavoro rappresentativo del servizio personale, da cui le dispenso.

Volete vedere il risultato finanziario di queste combinazioni? aspettate: ecco le statistiche. Voi sapete che la popolazione maschile si equilibra colla popolazione femminile. Vi ho detto dapprima che vi sono circa 6 milioni di maschi esenti dalla guardia nazionale; vi saranno dunque sei milioni di femmine; anzi bisogna aggiungere a questi 6 milioni, due milioni per quei due milioni di maschi che vi dissi essere attualmente sotto le armi; sono dunque otto milioni circa. Fate ora il

conto: con una media tra 2 e 20 franchi; calcolata a 5 franchi, abbiamo un prodotto di 40 milioni di lire.

Riepiloghiamo, e poi finisco che ne è tempo:

1. La tassa di affrancazione per 150 mila iscritti di leva su di una scala da 20 a 2,000 lire colla media di lire 100 L. 15,000,000

2. Prodotto di una tassa di affrancazione dalla Guardia nazionale, calcolata su sei milioni di esenti maschi con media di lire 5 sulla scala da 2 lire a 20 » 30,000,000

3. Prodotto colle stesse regole sulla popolazione femminile per 8 milioni di esenzioni » 40,000,000

Totale L. 85,000,000

Qui, come capite, avete queste cifre, come un ideale un po' fantastico. Ma non intendo con ciò, come potete avvedervi, di farvi un sistema finanziario. Io transigerò largamente, generosamente, mi accontento della metà, anche di molto meno. Se ho messo avanti queste cifre, è per richiamare la vostra attenzione con un po' di bagliore, ma intendo limitarmi in realtà a mettervi sott'occhi certi calcoli fatti all'ingrosso, a misura di carbone, e farvi comprendere che qui c'è qualche cosa da fare, che c'è una materia da studiare, che c'è qualche idea che si può fecondare.

Voglio ora rispondere ad un argomento, e poi finisco davvero, che mi sono fatto a me stesso, ma come mai, voi così incompetente, come lo confessate di essere in materia finanziaria, come mai avete trovato questa combinazione? Ma, Dio buono, vedete che se ci fosse qualche cosa da fare in questa materia, l'avrebbero già usufruttata altri Stati; sarete dunque voi che venite qui ad inventarci, a comunicarci una vostra scoperta, una rivelazione?

Questo è un argomento *ad hominem*, che io mi sono fatto.

Potrei rispondere che qualche volta accade che la scienza non sa raggiungere o scoprire ciò che scopre l'uomo più volgare. Succede questo fra gli ingegneri. Essi talora si arrovellano la mente per qualche combinazione difficile, mentre poi un uomo volgare finisce per trovarvi una semplice soluzione, nel modo che è accaduto, come voi sapete, ai tempi di Sisto V, quando trattandosi di rizzare non so più qual colonna, ed essendosi essa arrestata, un uomo del volgo gridò: *dote acqua alla corda* . . .

Un Senatore. Era un capitano marittimo di Bordighera.

Senatore Durando . . . Sarà, nol ricordo, ma non era uomo di scienza, un ingegnere.

Presidente. Prego di non stabilire conversazioni particolari tra i Senatori.

Senatore Durando. Ma lasciando a parte questo argomento, vi dirò la vera ragione per cui io credo che nessun Stato ha ancora usufruttato questa materia.

Per impiantare un'imposta nuova, insolita, anormale, e se volete anche un po' strana, bisogna che concorrano differenti circostanze, ma particolarmente queste tre; ci vuole grande necessità finanziaria, bisogna avere una grande volontà e disposizione al sacrificio, e finalmente è d'uopo avere i mezzi materiali, gli ordigni, dirò così, per applicarla.

Ora esaminate tutti gli Stati d'Europa, troverete che nessuno all'infuori dell'Italia è nel caso di riunire queste tre condizioni. Per le nostre condizioni finanziarie, Dio buono, non ho bisogno di parlarne, evidentemente noi siamo non dirò coll'acqua alla gola, ma certo siamo coll'acqua fino alla cintura; dobbiamo da questa parte fare degli sforzi eroici, erculei, incredibili, bisogna andare avanti con coraggio anche in una via insolita, creare nuove fonti, non sofisticare troppo sulla legalità.

Vi è poi, soggiungo, volontà e ardore di fare sacrifici, e questa è una condizione necessaria per impiantare una nuova imposta, se è un poco ardita; ma bisogna renderci giustizia, io credo che nessun Stato dell'Europa attualmente l'abbia come noi, per ragioni politiche. Noi siamo dominati da una febbre, da una rabbia, da una specie di ferocia unitaria, noi vogliamo assolutamente l'unità d'Italia, e siamo disposti a fare i sacrifici; ne abbiamo dato una prova nell'imposta fondiaria anticipata. Dunque questa disposizione l'abbiamo.

Finalmente bisogna avere elementi materiali per applicare queste imposte nuove. Ma questi, come ho già avuto l'onore di dirvi, noi soli li abbiamo, perchè noi soli abbiamo il catasto fondiario e quello della ricchezza mobile completo per poter valutare, dirò, la temperatura finanziaria di ogni individuo, graduare la tassa, e non cadere nell'ingiustizia del testatico a tassa eguale.

L'Inghilterra ha taluna di queste condizioni, ma essa non ha bisogno di danaro.

La Russia questo mezzo non lo ha, e non lo ha nemmeno la Francia, nè gli altri paesi, i quali se avessero bisogno di metter mano a quest'imposta insolita, non hanno i mezzi di attuarla; non la Spagna, e, come credo, neanche l'Austria, la quale deve aver fatto qualche cosa di simile . . . (*il Ministro di Guerra accenna di sì col capo*).

Veggio che il signor Ministro della Guerra fa un cenno affermativo, locchè mi conferma nella mia credenza che l'Austria pure ha tentato un simile mezzo, ma puramente in via di capitolazione, e Dio sa con che sistema di violenza e di abusi.

Dunque, come ho detto, se nessun Stato può imporre questa imposta graduale perchè non ha le condizioni che si esigono, non resta che noi che dobbiamo tentarla, ed a questo riguardo (e questa volta finisco realmente) io invito il Ministero a farne oggetto di studio.

Io non faccio veruna proposta; mi basta di gettare l'idea, la quale forse, meglio maturata, potrà un giorno fruttare una considerevole somma; ed è questa speranza che mi conforta, perchè diversamente non avrei mai

avuto l'impertinenza di parlarvi di cose finanziarie, se non avessi avuto di fronte il bisogno urgente dell'Erario; d'altronde voi ben sapete che anche gli uomini i meno competenti debbono fare ogni loro sforzo per portare anch'essi la loro pietricciuola, come si suol dire, all'edifizio delle nostre Finanze.

Io penso che per ora non ci dobbiamo preoccupare nè di Roma, nè di Venezia, i cui destini si stanno maturando nel segreto dell'avvenire; ma dove dobbiamo convergere tutti i nostri sforzi si è alla Finanza.

Io mi sono fatto il criterio, o Signori, che bisogna portare il nostro bilancio ai 700 milioni, tanto di entrata che di uscita, e sarà tutto al più ai 720 milioni in cui potranno le due correnti incontrarsi: ebbene per raggiungere queste cifre abbisognano 100 milioni, e forse più che meno, di imposte nuove, e dove le troverete voi? Bisogna tentare le vie ardithe e non battute ancora.

Vorrete forse risuscitar i due morti che abbiám seppe-
pelliti nel 1864; cioè le due tasse personale e mobiliare e quella delle patenti?

Per mio conto non mi ci opporrei. Ma non basteranno a comporre quei cento milioni di nuove imposte di cui abbisogniamo.

Quella delle patenti non vi dava, per le provincie antiche, che 4,691,599 lire.

La personale e mobiliare 7,189,656, quadruplicate questa somma, che è il *maximum* che potrete avere estendendola a tutto il Regno, e avrete circa 38 milioni, siamo ancora lontani dai 100 che v'abbisogna.

Ma, mi direte voi, come risuscitare questi morti? *Non bis in idem*: la personale e la mobiliare e la patente già son comprese nella ricchezza mobile.

Eh! Altro che *bis in idem*; nelle nostre leggi di imposta noi abbiám il *ter* ed il *quater*.

Prendete per esempio un povero sottotenente, il quale ha sole 120 lire di stipendio: ebbene gli si comincia a far pagare la musica.

Ma, direte subito, la musica ei la gode; non è lo Stato che deve pagarla; e io vi dico che la musica è un elemento di disciplina morale, a cui lo Stato dovrebbe provvedere; ma lasciamo questo.

Dopo la musica viene la ritenenza a titolo di stipendio, e due; poi quella a titolo di pensione, e tre, infine quella a titolo di ricchezza mobile, diròdochè sono non *bis* ma *ter* e *quater*.

Ora cosa venite fuori a dirmi che senza trascendere, non si potrebbero risuscitare quelle due leggi, che oramai non avranno più la pecca d'essere creature piemontesi, postochè fra breve riceveranno i lavacri dell'Arno?

Comunque sia io non voglio mettermi in questa discussione. Ripeto, che se volete fare 100 milioni di imposte nuove, non dovrete trasandare di rivolgere i vostri studi sopra la materia su cui già troppo a lungo sto intrattenendo il Senato; e con questa combinazione, e con quella di estendere a tutta l'Italia le altre due

leggi accennate, io credo possibile di avvicinarci d'assai fra due anni al tanto desiderato pareggio delle Finanze.

Ora ho davvero finito, e non mi rimane più che rendervi grazie della benevola attenzione di cui mi siete stati cortesi.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io non seguirò l'onorevole preopinante nel suo lungo e dotto discorso, perchè dalla conclusione vedo che egli parlò di questa legge più come questione di Finanza che non come questione militare.

Mi permetterà dunque il Senato che in qualità di Ministro della Guerra io non m'immeschi di finanza e che mi tenga strettamente alla questione militare.

Dirò a questo riguardo che nel modo in cui si concorre al tributo della leva realmente vi è qualche cosa che lascia a desiderare. Ciò è tanto vero che sino dal tempo in cui la leva non era regolata nel modo legale in cui lo è presentemente, nel tempo in cui ogni villaggio, ogni provincia dava un contingente e che questo contingente era scelto alla buona e non come adesso, con tutte le nostre cautele e regole, il sentimento pubblico cercava supplirvi; si faceva fra quelli che non partivano un peculio per quelli che partivano; si sentiva la giustizia che quelli che rimanevano a casa provvedessero a quelli che andavano sotto le armi; il che verrebbe in appoggio dell'idea del generale Durando.

Dirò di più che in Francia, dal 1802 sino a che fu proscritta la leva, vi era una tassa di riforma, una tassa che si pagava da ogni individuo che fosse esente; questa tassa poi era regolata bene come erano regolate bene tutte le cose sotto il primo impero; ma essa ha lasciato una tristissima memoria, e quel che è peggio rendeva poco, e ciò per una buona ragione, perchè pochi erano in grado di pagarla.

Il generale Durando ci ha messo innanzi cifre molto soddisfacenti; ha parlato di 200 mila iscritti sulle liste di leva, ha parlato di 50 mila riformati, di altri 50 mila esenti; ma bisogna vedere sopra questa massa di riformati ed esenti quanti sono i ricchi e quanti sono i poveri.

Si vedrà che i poveri sono molti ed i ricchi sono pochi; pare cosa modica stabilire un *minimum* di 20 franchi, ma in realtà sopra 100 mila individui, pochissimi potranno pagare questi 20 franchi. Con tutto ciò non voglio dire che non vi sia nulla di buono nella sua proposta, che nulla di quello che ha suggerito sia da adottarsi. Io credo però che il progetto di legge quale fu proposto possa supplire agli attuali bisogni; credo che con i proventi che noi abbiám proposto di dare alla Cassa che vogliamo istituire, si potranno concedere pensioni agli uomini che prenderanno il riasoldamento.

Se questi proventi non basteranno, il Governo non vorrà certamente lasciar la Cassa sprovvista e verrà alla Camera a proporvi tutti quegli altri temperamenti che senza aggravio dello Stato mettono la Cassa in grado di soddisfare agli impegni che ha.

Mi pare queste spiegazioni siano sufficienti per tranquillare l'onorevole generale Durando, sebbene debba ripetergli, che come Ministro della Guerra io non potrei tener conto delle sue proposte per quanto riguarda il lato finanziario.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Mi permetta il Senato che essendo io Relatore su questo progetto di legge, dica qualche cosa in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Durando.

L'onorevole Senatore Durando Giacomo ha distinto, nella legge che stiamo discutendo, due parti, la parte militare e la parte finanziaria.

In quanto alla parte militare, l'onorevole Senatore la accoglie come un beneficio che si fa all'esercito, e come appropriata a una più salda costituzione di esso. Sono perciò lieto di queste dichiarazioni, le quali venute da un uomo il quale ha tanta autorità nelle cose militari, non mancheranno certamente di produrre un effetto di convinzione su coloro i quali potevano ancor star dubbj relativamente all'utilità di questa legge.

Resta la parte finanziaria, su cui il Senatore ha manifestato qualche timore, che il sistema proposto non basti a raggiungere lo scopo.

Trattandosi di una legge che può dirsi una innovazione, non si può *a priori* calcolare con assoluta precisione gli effetti che dessa deve produrre, ed è per questo motivo che l'Ufficio Centrale è andato molto cauto nelle sue ricerche e nello stabilire i calcoli che servono a dimostrare che il principio della legge è veramente attuabile; però in seguito al profondo studio che si è fatto, il vostro Ufficio Centrale (almeno la sua maggioranza) ha potuto persuadersi che qualora l'amministrazione della Cassa militare, che si tratta d'istituire colla presente legge, sia condotta con criterio, essa sarà in grado di soddisfare a tutti i suoi impegni.

Certamente bisognerà con attenzione tener dietro alle varie circostanze che possono presentarsi, affinché la Cassa possa sempre soddisfare ai suoi obblighi; ma io sono persuaso che quando sia bene amministrata, essa potrà veramente raggiungere lo scopo che si è prefisso.

Io non entrerò nella discussione stata sollevata dall'onorevole signor Senatore Durando, discussione molto interessante, nella quale l'onorevole preopinante ha avuto l'arte di emettere con brio alcune idee nuove almeno per questo Senato, e che potranno forse portare in seguito qualche frutto. Non potrei neppure se-

guire l'onorevole Durando nelle applicazioni estreme del suo sistema; ed unendomi al nostro onorevole Collega Siotto-Pintor, chiederò mercè per il sesso gentile che il preopinante vorrebbe anche sottoporre alla tassa d'esenzione della leva. (*Si ride*)

Però, convien confessarlo, vi è qualche cosa che sembra poco equa nel nostro sistema di leva. Ed invero, la leva può considerarsi come un'imposta a carico della gioventù; ma gli uni sono obbligati di pagare colla propria persona, mentre gli altri sono esenti per capriccio della sorte; ora un sentimento di giustizia suggerisce che, quelli che non pagano colla propria persona il tributo della leva, lo debbano pagare almeno col denaro. Tuttavia io non voglio pronunciarvi sulla questione, poichè l'Ufficio Centrale non è chiamato a deliberare sulla medesima. Ma essa merita di essere studiata, e forse da tale studio si potrà dedurre qualche cosa che permetta di venire in aiuto della Cassa militare, sulla quale è fondata tutta l'economia della presente legge.

Su questo argomento, non mi tratterò maggiormente. Ma siccome alcuni vorrebbero che di preferenza alla legge attuale si applicasse al nostro esercito la legge francese, debbo ricordare al Senato che quantunque la legge in discussione presenti a primo aspetto molta analogia colla francese, essa pure ne differisce specialmente nello scopo e nei risultati. Il nostro progetto ha per fine principale di provvedere alla conservazione nell'esercito dei sotto-ufficiali e dei caporali che sono l'elemento sostanziale sul quale poggiano, per dir così, la disciplina e la solidità della bassa forza, mentre la legge francese del 1855, ebbe per oggetto di abolire completamente le surrogazioni ordinarie (salvo alcune eccezioni tra parenti), per cui quando un uomo cade sotto il peso della leva e voglia essere esonerato, esso ricorre al Governo il quale, mediante una somma che è fissata annualmente dal Ministro della Guerra provvede, sia mediante surrogazione fatta dall'amministrazione militare, sia mediante il riassoldamento dei militari di qualsiasi grado della bassa forza che hanno già compiuto un certo numero di anni di servizio. Al contrario nel sistema che attualmente è sottoposto alle vostre deliberazioni, le surrogazioni ordinarie sono conservate nella loro integrità, e chi vuol essere esonerato può od aver ricorso al Governo mediante il pagamento di una somma la quale sarebbe fissata per Decreto Regio, oppure se non vuole aver ricorso al Governo, può valersi anche del diritto di surrogazione presentando surrogati che siano accolti dall'Amministrazione militare; questa è una delle diversità sostanziali delle due leggi. Inoltre i riassoldamenti sono limitati ai soli sotto-ufficiali e caporali come è proposto dal vostro Ufficio; e ove il Senato voglia accogliere la proposta che ne facciamo, anche a coloro che hanno ottenuta la medaglia al valore militare, mentre tutto il rimanente della bassa forza sarà semplicemente chiamato a fare il suo tempo ordinario di ser-

vizio, terminato il quale è mandato a casa. La conseguenza assai importante e che metterà una grandissima diversità tra le condizioni dell'esercito italiano e quelle dell'esercito francese è questa, che dai calcoli fatti risulta che, quando il sistema ora proposto sia completamente attuato, il numero degli individui riassoldati e dei surrogati non oltrepasserà di molto il numero di 20,000; mentre attualmente in Francia tra i riassoldati ed i surrogati il numero ascende circa a 150,000.

Ora, Signori, è bene che sappiate in che modo si ripartisce questa proporzione dell'esercito francese.

Prendo per esempio il rapporto della Commissione superiore della dotazione dell'esercito per il 1864, e risulta da esso che nel 1863 si ebbero i risultati seguenti, cioè che il numero totale delle esenzioni dal servizio per un contingente di 100,000 fu di 20,247; che il numero totale dei surrogati e dei riassoldati fu di 49,787; ora su questo numero di 49,787 i riassoldati furono 9,882, di cui 2,314 sotto ufficiali, 4,999 caporali, mentre vi sono 6,372 soldati e 2,900 volontari liberati, al qual numero si aggiungono 6,993 surrogati.

Da ciò si scorge che annualmente nell'esercito francese, che è molto superiore al nostro, il numero dei riassoldati caporali e sotto-ufficiali è minimo in confronto di quello dei semplici soldati riassoldati e dei surrogati. Quel numero oltrepassò di poco quello dei riassoldamenti che speriamo ottenere fra i nostri caporali e sotto-ufficiali, che non sarà inferiore a 3,000, col quale spariranno in gran parte le surrogazioni. Epperò da quel lato il vantaggio sta pel nostro sistema.

Ma v'ha di più: nell'esercito francese vi sono molti soldati troppo vecchi, poichè si estende fino all'età di 40 anni la facoltà di prendere riassoldamento per sette anni, per cui i soldati possono servire sino all'età di 47 anni, nella quale età essi sono già logori e non possono sempre convenientemente sostenere le fatiche del servizio militare, e finiscono coll'essere di aggravio all'erario poichè bisogna giubarli. Ho udito Generali molto distinti lagnarsi non poco delle condizioni della bassa forza dell'esercito francese, per esservi soldati troppo attempati, e per il poco movimento che vi è nei gradi della bassa forza. Mentre nel sistema che vi è proposto, le cose sono combinate per modo che i soldati siano conservati giovani, poichè i soldati sono congedati quando hanno compiuto il tempo di servizio fissato dalla legge di leva, e non possono prendere riassoldamento; i caporali ed i sotto-ufficiali non potranno generalmente, in virtù del riassoldamento, servire oltre l'età di 38 anni, che può considerarsi come il limite entro cui sono in grado di sostenere le fatiche del servizio militare. Essi a questa età possono ritirarsi con una pensione senza essere di verun carico per le Finanze dello Stato.

Una sola eccezione è fatta per i carabinieri. La natura del servizio dei carabinieri è diversa da quella delle altre armi dell'esercito; esso esige che siano atti,

non solo a quelle fatiche, ma che abbiano una certa abilità, una certa esperienza degli uomini e delle cose che non si possono acquistare se non con un lungo servizio, per cui è molto importante che siano ritenuti in servizio il maggior tempo possibile.

La legge attuale dà il mezzo di conservarli oltre l'età di 45 anni. A 45 anni, un brigadiere, un maresciallo d'alloggio, possono molto bene disimpegnare ancora le loro funzioni.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale ha creduto che questa legge potesse fruttare pel nostro esercito vantaggi maggiori di quelli che si potrebbero avere dalla legge francese, la quale non sarebbe neppure applicabile fra noi senza che fosse modificata la nostra legge sulla leva; il che meriterebbe tempo e riflessioni, mentre è urgente di provvedere ad uno dei bisogni i più sentiti dell'esercito, cioè alla conservazione dei sotto-ufficiali e caporali.

Io mi limito a queste brevi osservazioni per rispondere anticipatamente a qualche proposta che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sorte di questa legge che, io lo spero, sarà accolta dal Senato. Che se vi fu discrepanza nell'Ufficio Centrale intorno ad essa, non fu così nell'esercito, che unanimemente la accolse con favore. Questo progetto, sottoposto al Comitato superiore delle varie armi, composto dei generali i più anziani, venne approvato all'unanimità; interpellati in proposito i comandanti dei dipartimenti, essi all'unanimità lo encomiarono. Lo stesso posso dire di tutti i Capi di corpi i quali furono consultati e videro in esso un temperamento atto ad eccitare tutti i sotto-ufficiali e caporali a rimanere in servizio attivo, e dare così una base ferma e solida al nostro giovane esercito.

Ed una conseguenza vantaggiosa si trarrà ancora da questa legge per l'erario, conseguenza da non trascurarsi. E invero attualmente i nostri soldati della leva sono obbligati a rimanere cinque anni sotto le armi. Quando noi avremo quadri di sotto-ufficiali e caporali ben costituiti e ben forti, è evidente che il tempo che si vorrà per l'istruzione del soldato potrà essere diminuito. Invece di richiedere che essi rimangano cinque anni sotto le armi, si potrà ridurre il numero degli anni a quattro od a tre, come ha avuto luogo anche in Francia.

Ora, Signori, vedete che il risultato definitivo di questa legge sarà d'invogliare i sotto-ufficiali e caporali a rimanere sotto le armi perchè si procura loro un avvenire, e che, mediante questa legge, essi possono avere assicurato per la loro vecchiaia un mezzo di sussistenza.

Inoltre ne verrà la conseguenza che essendo l'armata più fortemente costituita, sarà possibile di ridurre di qualche anno il tempo di servizio sotto le armi, il che tornerà a sollievo delle finanze dello Stato. Per amore di brevità rimando alla relazione del vostro Uf-

ficio Centrale, per lo svolgimento di tutte le altre ragioni che comporta quest'argomento.

Intanto spero, o Signori, che vi sarete convinti dell'utilità della presente legge, la quale è bensì una prova che si fa, ma prova che ha tutta la probabilità di successo per quanto si può dedurre dagli studi e dai calcoli che furono istituiti con tutta la serietà che la questione meritava.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

È aperta la discussione sopra i singoli articoli.

« Art. 1. Gli individui che a tenore della legge del 20 marzo 1854 hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi iscritti di leva, o già militari, possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene in occasione di ogni leva fissata per Decreto Reale. »

Viene ora la modificazione dell'aggiunta che aveva fatta l'Ufficio Centrale, concordata col signor Ministro della Guerra, così concepita:

« In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i corpi dell'esercito o presso i soli mobilizzati secondo la natura della guerra. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. A ricevere le somme di cui all'art. 1 è istituita una Cassa militare, secondo le norme che verranno stabilite da apposito Decreto Reale. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale proponeva un'aggiunta che rimarrebbe soppressa, mediante un'aggiunta fatta all'articolo 17 parimente concordata col Ministero, la quale verrà in discussione quando si discuterà l'articolo 17.

È aperta la discussione su quest'articolo 2.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. L'amministrazione di questa Cassa militare è posta sotto la sorveglianza d'una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati, scelti dalle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte dei Conti, eletti dal presidente della medesima, e di quattro ufficiali generali scelti dal Ministro della Guerra.

» La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno: essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

» Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

» In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 3, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. I proventi della Cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dell'esercito, secondo le disposizioni della presente legge. »

Se non si domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni 5, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

» a) I sott'ufficiali ed i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi, 30 i secondi;

» b) I musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che non oltrepassando l'età d'anni 30 abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi;

» c) I militari di bassa forza dell'arma de' carabinieri reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella legione degli allievi od in altri corpi dell'esercito, e non oltrepassino l'età di anni 40;

» d) I militari fregiati della medaglia al valore militare che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di trent'anni. »

(Approvato.)

« Art. 6. Sono parimente ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti dai battaglioni dei figli di militari o da altri Istituti militari ne' quali si riceve una educazione gratuita, allorchè abbiano compiuto la ferma d'anni otto, cui sono obbligati, e si trovino rivestiti del grado di sott'ufficiali o caporali. »

(Approvato.)

« Art. 7. Sono esclusi dal riassoldamento con premio, oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli articoli 5 e 6 anche i capi sarti, i capi calzoi, i capi sellai, i capi carradori ed i vivandieri. »

All'aggiunta che erasi fatta dall'Ufficio Centrale è surrogata la seguente d'accordo tra l'Ufficio Centrale ed il Ministro della Guerra.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. L'ultimo inciso di cui parla l'onorevole signor Presidente, sarebbe l'art. 8 dell'Ufficio Centrale; bisognerebbe farne un articolo separato che prenderebbe il numero 8.

Presidente. L'Ufficio Centrale ne fa un articolo separato.

Metto ai voti l'articolo 7 del progetto ministeriale.
(Approvato.)

Ora viene l'art. 8 dell'Ufficio Centrale modificato d'accordo col signor Ministro della Guerra.

« Art. 8. In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando, secondo l'art. 4, le affrancazioni sono sospese presso tutti i corpi dell'esercito. »

(Approvato.)

« Art. 9. Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma d'anni cinque, alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi:

» 1. Un assegno sulla massa individuale non minore di L. 200;

» 2. Un soprassoldo annuo di L. 300, durante la ferma;

» 3. Una pensione vitalizia pure di L. 300, alla quale però non si acquista diritto che a ferma ultimata.

» Questa pensione può essere cumulata con altre pensioni od altri stipendii, e non può nè cederli, nè esser sequestrata, nè perdersi, salvo ne' casi indicati dalla legge sulle pensioni militari. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il sott'ufficiale che abbia ultimato il periodo del riassoldamento con premio può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimente con premio semprechè non oltrepassi l'età d'anni 33.

» I militari dell'arma dei carabinieri reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non oltrepassino l'età d'anni 40.

» Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi, di cui all'art. 8, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma d'un riassoldamento anteriore. »

(Approvato.)

« Art. 11. Il militare riassoldato nei modi della presente legge conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio. »

(Approvato.)

« Art. 12. I militari riassoldati con premio che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai Tribunali ordinari o dai Consigli di guerra o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel regolamento, giudicati immeritevoli di godere i benefici di cui all'articolo 8, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio, come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale.

» Coloro però che avessero già otto anni di effettivo servizio sotto le armi, saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra. »

(Approvato.)

« Art. 13. I militari riassoldati con premio promossi al grado di ufficiale o di guardiarma, nominati ad impieghi in Amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma o congedati a seguito di rassegna

di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione vitalizia, e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso.

» Questa somma non sarà in alcun caso minore di L. 800 per quelli promossi ufficiali. »

(Approvato.)

« Art. 14. I militari riassoldati con premio, che vengono giubilati per motivi dipendenti dal militare servizio cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso, ma acquisteranno, nonostante il disposto dell'art. 5, diritto alla pensione vitalizia, e ne entreranno in possesso dal giorno stesso, in cui saranno giubilati. »

(Approvato.)

« Art. 15. Il militare riassoldato con premio che cessi dal militare servizio dopo avere ultimato la ferma di un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda entro il termine di un anno a datare dal giorno del ricevuto congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riassoldamento.

» La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

» In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite gli eredi dei riassoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprassoldo, se non aveva il riassoldato compiuta la ferma corrispondente. »

(Approvato.)

« Art. 16. Il Ministro della Guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti da concedersi. »

(Approvato.)

« Art. 17. La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi saranno regolati in guisa che la cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente legge e che nel termine di ogni quinquennio si raggiunga, nei limiti di 1/10, il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti. »

In quest'articolo ho letto l'aggiunta fattasi dall'Ufficio Centrale in seguito alla soppressione di quella che egli aveva fatta all'art. 2.

Le parole aggiunte sono:

« La Cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente legge. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se non si chiede la parola, lo metto ai voti

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 18. Al termine di ogni quinquennio il Ministro della Guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso. »

(Approvato.)

« Art. 19. La Cassa militare di cui all'art. 2 riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per scambio di categorie, sostituendosi, tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni, all'erario pubblico per tutti gli effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della legge del 20 marzo 1854 e agli art. 8, 9, 10 e 11 della legge dell'8 agosto 1863. »

(Approvato.)

« Art. 20. Cesseranno di avere forza di legge tutte le disposizioni intorno alla liberazione contenute nel titolo secondo, capo III, sezione II della legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, ad eccezione degli art. 124, 125, che non cessano di essere applicabili ai surrogati ordinari e dell'art. 127 applicabile, sia a questi ultimi, sia a coloro che chiedono l'affrancazione dal militare servizio.

» Cessano parimenti di aver forza di legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Prima che si venga alla votazione di questa legge, non posso far a meno di ricordare al signor Ministro della Guerra le parole colle quali l'Ufficio Centrale terminava la sua Relazione, dove si dice:

« Nel chiudere questa Relazione, il vostro Ufficio Centrale non può tralasciare di osservare che, se colla presente legge si può dare un qualche incentivo ai sotto-ufficiali a continuare nel servizio, ciò non basta ancora; è necessario inoltre che il servizio sia reso meno gravoso col procurare a quei militari maggiori agiatezze ed agevolezze, in maniera che la loro condizione ne venga rialzata. Si ricorda altresì al Ministero la necessità di assicurare agli antichi militari una posizione sul finire della loro carriera, col riservare in esclusivo loro favore molti impieghi civili, il di cui disimpegno può, con tutto vantaggio delle amministrazioni stesse, essere ad essi affidato.

» Così si darà maggiore prestigio alla carriera militare; e coloro che, destinati dalla sorte, debbono pagare alla patria il più grave de' tributi, sapranno che possono trovare in quella medesima carriera il guiderdone dei sacrifici che essa loro comanda. »

Io desidererei, a nome dell'Ufficio Centrale, di sentire a questo riguardo la parola del signor Ministro, il quale certamente vorrà accogliere questa raccomandazione che noi crediamo essenzialissima per assicurare l'avvenire dell'esercito.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Io sono lieto di poter assicurare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ed il Senato che mi son occupato seriamente di questa questione, e non me ne sono occupato solamente per compilare il progetto che è stato ora esaminato e discusso, ma anche sotto tutti gli altri rispetti, vale a dire per vedere tutti i vantaggi che si possono fare ai sotto-ufficiali, in modo da invogliarli a rimanere sotto le armi.

Non ho ancora dato nessuna disposizione a questo riguardo, perchè mi sembrava meglio far tutto in una volta adottando un sistema completo; tanto più che una parte dei vantaggi, ai quali ha fatto allusione l'Ufficio Centrale, dipende appunto dall'approvazione di questa legge.

Una delle cose sulle quali ha insistito maggiormente l'Ufficio Centrale, è quella di cercare che i sotto-ufficiali siano un po' meno aggravati di servizio, ed abbiano più ore di libertà; ma appunto per poter ottenere questo, bisogna che i sotto-ufficiali siano anziani, e che conoscano bene tutti i doveri, tutte le istruzioni che sono inerenti alla loro posizione. Finchè non avremo che sotto-ufficiali giovani i quali hanno sempre da imparare, queste maggiori larghezze non si possono accordare che con difficoltà. Dunque non è che coll'approvazione di questa legge che tutto il sistema complesso che è nella mia intenzione di adottare potrà aver luogo.

Rimane un'ultima parte ed è quella degli impieghi civili da accordarsi ai militari congedati.

Sono 15 anni che ho l'onore di far parte del Parlamento, ed ho sempre udito fare da tutti questa raccomandazione; ma in realtà non si è mai potuto ottenere il compimento e credo difficile che lo si possa ora per la grave ragione che vi è un tal numero di impiegati anche civili, che ci vorrà molto studio a diminuirlo e vi sarà molta difficoltà ad aumentarlo come si dovrebbe fare per poter accogliere fra di essi dei militari.

Io credo che se si può adottare anche quest'ultima proposta fatta dall'Ufficio Centrale, sarà sempre un vantaggio, ed io, e come Ministro della Guerra, e come appartenente all'esercito, l'accoglierò con molta soddisfazione; ma siccome non mi lusingo troppo di poterlo ottenere, è perciò che ho proposto questa legge nella quale sono vantaggi tali, che credo possano invogliare i sotto-ufficiali a rimanere al servizio ancorchè non siano accettati negli impieghi civili.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **De Sonnaz**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole De Sonnaz.

Senatore **De Sonnaz**. Io accolgo con soddisfazione e con gratitudine quanto fu detto dall'onorevole Ministro della Guerra sulla miglior sorte a procurarsi ai sotto-ufficiali con impieghi civili. Comprendo benissimo

simo che vi possano essere difficoltà, ma pure vediamo che in Francia si sono condotte le cose in modo che molti sotto-ufficiali ottengono simili impieghi.

In quanto poi al migliorare la loro sorte durante il servizio, a fare ciò che siano meglio accasernati, parmi cosa la quale si potrebbe far subito.

Io nutro quindi fiducia che il signor Ministro della Guerra, accogliendo la mia preghiera, provvederà nel miglior modo possibile non solo per i sotto-ufficiali anziani, ma per tutti indistintamente.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Poche cose ho da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole e venerando nostro collega il generale De Sonnaz.

Io sono lieto di poter ringraziare il Ministro di Guerra delle sue dichiarazioni, le quali saranno accolte con molta gratitudine dall'esercito, come lo sono anche dal vostro Ufficio Centrale: soltanto vorrei che avesse un poco più di speranza di poter ottenere che molti impieghi civili, invece di essere dati ad individui i quali non hanno titolo di sorta, siano dati ai militari destinati.

Qui non si tratta di aumentare il numero degli impiegati, ma solo di riservare certi impieghi a coloro che hanno pagato alla patria il più grave dei tributi, quello della leva militare, ed io spero che colla buona volontà tanto del signor Ministro, la quale non gli è mai mancata, nè gli mancherà di certo in avvenire, quanto col concorso dei suoi colleghi, si potrà giungere all'utile risultato, cui tendono le raccomandazioni dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto sul progetto di legge or ora discusso, io rivolgo preghiera ai signori Senatori di convenire con frequenza alla seduta di domani, facendo loro presente che 22 progetti di legge già sono stampati, distribuiti e pronti ad essere portati in discussione, e parecchi altri ancora in corso di elaborazione presso gli Uffici, una parte dei quali, come il Senato sa, di gravissimo momento.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle due precise.

I progetti di legge che domani andranno in discussione, sono i seguenti:

Abrogazione degli articoli 98 e 99, e modificazione dell'art. 110 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito (N. 116).

Spesa straordinaria sul Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali (N. 200).

Vendita all'asta pubblica della tenuta *Torre di Coseno*, spettante all'Università di Bologna (N. 215).

Spesa straordinaria sul Bilancio 1865 dei lavori pubblici per riparazioni e consolidamento d'argini in seguito alle piene del 1864 (N. 205.)

Spesa per collocamento di due fili telegrafici da Torino per Firenze a Napoli, e da Torino a Firenze (N. 202).

Spesa straordinaria sui Bilanci 1865 e 1866 della Guerra per l'acquisto di materiale di artiglieria (N. 189).

Trasporto di fondo dal Bilancio dei Lavori Pubblici a quello della Guerra per costruzione di un fabbricato ad uso militare in Livorno (N. 190).

Convalidazione di maggiori spese e spese nuove e per l'annullamento di crediti sul Bilancio 1863 del Ministero della Guerra (N. 192).

In seguito verranno in discussione quegli altri che furono indicati nelle precedenti tornate.

Si procede ora all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio:

Votanti	84
Voti favorevoli	76
Voti contrari	8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 10).